

Art. 19¹

(Divieti di espulsione e di respingimento. *Disposizioni in materia di categorie vulnerabili*²)
(Legge 6 marzo 1998, n.40, art.17)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, *di orientamento sessuale, di identità di genere*³, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

*1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.*⁴

*1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, la Commissione Territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.*⁵

¹ Il presente art.19 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni ed integrazioni è stato impostato adottando i seguenti criteri grafici:

– carattere in stile “normale”: tutte le modifiche ed integrazioni intervenute fino a prima dell’adozione della legge 15 luglio 2009, n.94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, riportate, di volta in volta, in nota;
– **carattere in stile “grassetto”**: modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n.94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (c.d. “pacchetto sicurezza”);
– **carattere in stile “grassetto – corsivo”**: modifiche introdotte successivamente alla legge 15 luglio 2009, n.94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (c.d. “pacchetto sicurezza”), i cui riferimenti normativi vengono, di volta in volta, indicati in nota.

² Parole inserite dalla legge 2 agosto 2011, n.129, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 giugno 2011, n.89, Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

³ Periodo così modificato dall’art.1, lettera e), del Decreto Legge 21 ottobre 2020, n.130 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.173.

⁴ Comma sostituito dall’art.1, comma 1, lettera e), del Decreto Legge 21 ottobre 2020, n.130 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.173 che in precedenza recitava “*Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.*” Tale comma era stato inserito dall’art.3, comma 1, legge 14 luglio 2017, n.110.

⁵ Comma inserito dall’art.1, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 21 ottobre 2020, n.130 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.173.

1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.⁶

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

- a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
- c) degli stranieri conviventi con parenti **entro il secondo grado**⁷ o con il coniuge, di nazionalità italiana;
- d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.⁸

d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente⁹ debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.¹⁰

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.¹¹

⁶ Comma inserito dall'art.3, comma 1, lett. a), legge 7 aprile 2017, n.47.

⁷ Periodo modificato dall'art.1, comma 22, lett. p) della legge 15 luglio 2009 n.94. In precedenza recitava: “entro il quarto grado”.

⁸ La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2000, n.376 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n.32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

⁹ Periodo modificato dall'art.1, lettera e) del Decreto Legge 21 ottobre 2020, n.130 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.173 che in precedenza così recitava “di salute di particolare gravità”.

¹⁰ Lettera aggiunta dall'art.1, comma 1, lett. g), D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132 e modificata dall'art.1, comma 1, lettera e), Decreto Legge 21 ottobre 2020, n.130 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.173, che ha introdotto la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro.

¹¹ Comma inserito dalla legge 2 agosto 2011, n.129, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 giugno 2011, n.89, Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.